

GLI INTERESSI.

Quella agli interessi è una particolare obbligazione pecunaria, avente carattere accessorio rispetto ad un'obbligazione principale pur essa a contenuto pecuniario. Quanto alla fonte, gli interessi si distinguono in:

- Legali, se dovuti in forza di una previsione di legge; l'ipotesi di maggior rilevanza è, peraltro, quella prevista nell'art. 1282, comma 1, cod. civ., secondo cui producono interessi di pieno diritto i crediti liquidi (cioè, quelli il cui ammontare è determinato o determinabile mediante operazioni di mero conteggio aritmetico) ed esigibili (cioè, quelli di cui il creditore è legittimato a chiedere l'immediato pagamento) aventi ad oggetto somme di denaro.
- Convenzionali, se dovuti in forza di un accordo fra il debitore e creditore, non importa se contestuale o successivo al sorgere del credito.

Quanto alla loro funzione, gli interessi vengono normalmente distinti in:

- Corrispettivi, ma il termine non ricorre al linguaggio del codice, che sono quelli dovuti al creditore su capitali concessi a mutuo o, comunque, lasciati nella disponibilità di terzi; nonché quelli dovuti sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro: essi rappresentano una sorta di corrispettivo per il godimento che il debitore ha del denaro del creditore (e, come tali, vengono considerati quali frutti civili).
- Compensativi, che sono quelli dovuti al creditore di obbligazioni c.d. di valore: essi rappresentano una sorta di compenso, da computarsi sulla somma via via rivalutata, del denaro dal creditore sofferto per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione dovutagli. La figura degli interessi compensativi è una creazione giurisprudenziale determinata dall'esigenza di non lasciare il creditore privo del diritto agli interessi nei casi in cui l'illiquidità del credito di valore non consente la decorrenza di pieno diritto di interessi corrispettivi.
- Moratori, che, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno, sono dovuti dal debitore in mora al creditore di obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, non importa se liquida o meno (non vale dunque, nel nostro ordinamento, il principio in illiquidis non fit mora): essi rappresentano una sorta di risarcimento per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovutogli. Peraltro, al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore di quello ristorato attraverso la percezione degli interessi moratori al tasso legale, spetta altresì il risarcimento di tale maggior danno.

L'ammontare dell'obbligazione degli interessi si determina in misura percentuale (c.d. tasso o saggio di interesse) rispetto all'entità dell'obbligazione principale (c.d. capitale) ed in relazione al

tempo con riferimento al quale gli interessi sono dovuti. Il tasso, sulla base del quale si calcolano gli interessi, si distingue in:

- Legale, che è dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. fissato in misura pari al 5% in ragione d'anno, ma può venire annualmente modificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base del rendimento medio anno lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Da ultimo, con D.M. in data 11 Dicembre 2014, il tasso legale è stato fissato, a partire dal 1° Gennaio 2015, nella misura dello 0.5% in ragione d'anno. Il tasso legale si applica sia agli interessi legali che a quelli convenzionali, sia agli interessi corrispettivi, che a quelli compensativi, che a quelli moratori, qualora le parti non ne abbiano determinato la misura. Recenti interventi normativi, con riferimento a talune ipotesi particolari (e, precisamente, con riferimento ai pagamenti del committente dovuti al c.d. subfornitore; nonché ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo di c.d. transazioni commerciali), hanno fissato il tasso legale degli interessi moratori ad un livello molto più elevato rispetto a quello comunemente applicabile: cioè, al fine di predisporre una vigorosa tutela a favore di talune categorie di creditori ritenute meritevoli di particolare protezione. Al fine di scoraggiare il malvezzo di molti debitori pecuniari di resistere nel giudizio, intentato nei loro confronti dal creditore per il pagamento della somma dovutagli, al solo fine di procrastinare il momento in cui saranno costretti all'adempimento, il comma 4 dell'art. 1284 cod. civ. prevede che, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali non è più quello ordinario (pari, oggi, allo 0.5% in ragione d'anno), bensì quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (pari, oggi, all'8.5% in ragione d'anno).
- Convenzionale, che viene fissato per accordo fra il debitore e creditore (spesso tramite rinvio a tassi variabili): il relativo patto richiede la forma scritta ad ad substantiam, qualora determini il tasso di interesse in misura superiore a quello legale; in quest'ultimo caso, in difetto di forma scritta, gli interessi sono dovuti nella misura legale.

In ogni caso, le parti non possono fissare un tasso di interesse superiore di oltre quattro punti rispetto al tasso effettivo globale medio degli interessi praticati, relativamente alle distinte categorie omogenee di operazioni, dalle banche e dagli intermediari finanziari. Comunque, il tasso non può essere superiore a otto punti percentuali rispetto al tasso medio così rilevato (c.d. tassi usurari). Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, cod. civ.). Sugli interessi scaduti non maturano interessi (c.d. interessi anatocistici), non è cioè, di regola, prevista la c.d. capitalizzazione degli interessi scaduti; anzi, di massima, è vietata una clausola che dovesse prevederla, salvo che, trattandosi di interessi primari scaduti e dovuti da almeno sei mesi, non intervenga:

- Una domanda giudiziale appositamente diretta al conseguimento degli interessi anatocistici.

- Una convenzione, posteriore alla scadenza degli interessi primari, che li preveda.

L'art. 1283 cod. civ., nell'escludere, in via di principio, che gli interessi scaduti producano interessi anatocistici, fa espressamente salvi gli usi contrari (da intendersi come usi normativi). Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che, in ogni caso, nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e che gli interessi ulteriori, sono fissati con delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) in data 9 Febbraio 2000.